



# COMUNE DI PARTINICO

*Provincia di Palermo*

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di AGOSTO, in Partinico presso la Casa Comunale, tra il Comune di Partinico nella persona del Segretario Generale dell'Ente, Responsabile dell'Ufficio Speciale Beni Confiscati Dott. **Vincenzo Pioppo**, nato a Roccapalumba (PA) il 12/11/1950 e domiciliato per la carica in Partinico in nome e per conto dell'Ente che rappresenta il cui codice fiscale è :**00601920820**, e l'Associazione Temporanea di Scopo 1) Associazione Gatto Silvestro – Onlus 2) Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Partinico 3) Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Partinico, rappresentata dalla capofila Associazione **Gatto Silvestro onlus** con sede in Partinico (PA), viale Regione n.11 codice fiscale **97197630821** nella persona del legale rappresentante Sig. **Tamburello Giuseppe** nato a Partinico (Pa) il 14/08/1971 ed ivi domiciliato per la carica in Viale della Regione n.11, codice fiscale TMB GPP 71M14 G348C, giusto atto costitutivo di A T S e mandato collettivo speciale con rappresentanza del 29/06/2010 rep. N°197262 del notaio Francesco Incardona in Alcamo.

Premesso che:

con Decreto direttoriale n. 23593 del 12/07/2004 dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Partinico, per finalità sociali, in particolare per essere utilizzato come centro culturale e ricreativo per i giovani, il seguente bene: fabbricato a tre piani fuori terra, ubicato nel Comune di Partinico (Pa), via E. Fermi n.33/35, non censito nel N.C.E.U. ed insistente nel N.C.T. sul foglio 12 particelle n.1826, n.1828 e n.1829 costituito da piano terra di 210 mq. circa, da un appartamento al I piano, di mq.210 circa, oltre a mq.12 circa di balconi e da locale di sgombero al II piano di mq.170 circa, con balcone e terrazza di complessivi mq.47 circa.

Considerato che:

- è stato intendimento dell'Ente, per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame, il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla mafia, fare nascere da quel bene confiscato a Cosa Nostra un luogo dove vengano svolte le attività sociali sopra specificate;
- con deliberazione di Giunta Municipale, per il perseguimento delle suddette finalità, è stato dato mandato al Segretario Generale dell'Ente, Responsabile dell'Ufficio speciale beni confiscati, di attivare le procedure amministrative finalizzate ad assegnare il suddetto bene, nel rispetto del

vigente principio della gratuità dell'assegnazione, e dei principi di legalità, di pubblicità di trasparenza, e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa, ad Enti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 109/96 per il loro recupero e utilizzo sulla base di proposte progettuali adeguate, secondo lo spirito della normativa in esame ed in conformità alle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati e/o degli atti politici dell'Ente e al pubblico interesse;

Considerato che

- sempre con deliberazione di Giunta Municipale l'Amministrazione Comunale di Partinico, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e di controllo, ha emanato apposite direttive per governare l'attività degli organi burocratici dell'Ente nell'ambito delle procedure finalizzate ad individuare i terzi a cui affidare i beni confiscati facenti parte del proprio patrimonio;
- con determinazione del Segretario Generale n.408 del 09/03/2009 veniva indetta, nel rispetto del vigente principio della gratuità dell'assegnazione, e dei principi di legalità, di pubblicità di trasparenza, e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa, pubblica selezione per l'affidamento in concessione d'uso dei beni confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, non ancora assegnati e non gravati da garanzie reali o personali, ad Enti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 109/96 per il loro recupero e utilizzo sulla base di proposte progettuali adeguate secondo lo spirito della normativa in esame ed in conformità alle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati e/o degli atti politici dell'Ente e al Pubblico interesse si approvava lo schema di avviso pubblico, di capitolato di selezione, nonché lo schema di capitolato contratto che dovrà disciplinare i rapporti tra Ente concedente e Ente concessionario;
- espletata apposita selezione pubblica si collocava al primo posto in graduatoria avendo conseguito il miglior punteggio la costituenda Associazione Temporanea di Scopo, Gatto Silvestro onlus, Ass. Naz. Reduci Combattenti, ass. Naz. Carabinieri sez. di Partinico;
- Richieste le informative alla Prefettura di Palermo e decorsi abbondantemente i termini previsti per legge;

Visti:

La legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Decreto direttoriale n. 23593 del 22/07/2001 dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati;

Gli articoli 1803 1809 comma 2 e 1810 e segg. del Codice Civile;

l'articolo 26 della legge regionale 19/2005.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:



## ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Partinico che in seguito, verrà denominato "concedente" concede, in comodato all' Associazione Temporanea di Scopo con capofila l'Associazione Gatto Silvestro onlus con sede, in Partinico (PA), viale Regione, 11 codice fiscale 97197630821 che in seguito verrà denominata "concessionario" che accetta, il bene immobile di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, identificato catastalmente come segue: un appartamento al I piano, di mq.210 circa, oltre a mq.12 circa di balconi ubicato nel Comune di Partinico (Pa), via E. Fermi n.33/35, cui si accede tramite portone al civico 35, non censito nel N.C.E.U. ed insistente nel N.C.T. sul foglio 12 particelle n.1826, n.1828 e n.1829 come da planimetria allegata sub.lett. A.

## ART. 2 - ATTIVITÀ

Il Concessionario si impegna a recuperare e utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di un centro culturale e ricreativo per i-giovani; in particolare il concessionario si impegna a realizzare le attività meglio descritte nel Progetto presentato e valutato dall'Ente che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta. Le attività previste nel Progetto allegato devono iniziare entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla sottoscrizione del presente

atto.

## Art.3 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente al concedente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché la relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti; inoltre il concessionario si obbliga altresì, anche ai fini dell'acquisizione di informative aggiornate dal Prefetto, a trasmettere




annualmente l'elenco del personale proprio impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione, l'elenco dei soci, degli amministratori e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione:


Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Partinico in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Partinico". Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere all'avverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Partinico in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Partinico in caso di inosservanza dei suddetti obblighi il concessionario può richiedere l'immediata « »restituzione della cosa.

#### ART.4 -DURATA



La durata della presente concessione è fissata in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile. Qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune di Partinico almeno sei mesi prima della scadenza prevista, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 9 del presente atto.



#### ART.4-bis

Il concedente si impegna, in deroga agli artt. 1809 comma 2 e 1810 del codice civile, a non chiedere la restituzione del bene per tutta la durata degli impegni assunti in seguito alle richieste di finanziamento, contributi e agevolazioni pubblici e privati.

#### ART. 5- CESSIONE DEL CONTRATTO



Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto, senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

#### ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente, fatto salvo l'esercizio del diritto di insistenza, riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

#### ART. 7 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le utenze necessarie alla „ gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

#### ART.8 - CONTROLLI

Il Responsabile dell'Ufficio Speciale beni confiscati può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e" alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto.

#### ART.9 - SANZIONI

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessionario risolto immediatamente, nei seguenti casi.

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.



- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.
- c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- d) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.
- e) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.
- f) qualora il concessionario entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto non inizi le attività previste nel progetto allegato.

#### ART. 10- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

#### ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto a Partinico (Pa) il

L'Amministrazione Comunale Concedente

L. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. VINCENZO PIOPPA



Il Concessionario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*